

AVV. PASQUALE FEDELE
-CASSAZIONISTA-
AVV. ANTONINO DEL CUPOLO
VIA UMBERTO I N. 38
AVERSA (CE) – 81031
TEL E FAX. 0818902354
CELL. 3382741776
PEC: pasquale.fedele@avvocatismcv.com
PEC: antonino.delcupolo@avvocatismcv.it

TRIBUNALE DI L'AQUILA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.
PER

Palma Salvatore, nato a S. Maria Capua Vetere (CE) il 5.6.1998 e residente in Trentola Ducenta (CE) alla Via Raffaele Viviani n. 3, C.F. PLMSVT98H05I234H, rappresentato e difeso, giusta procura in calce, dagli avv.ti Pasquale Fedele, nato il 16/05/1959 a Casagiove(CE), C.F. FDLPQL59E16B860W, e Antonino Del Cupolo, nato ad Aversa(CE) il 22/05/1976, C.F. DLCNNN76E22A512X, presso i quali elettivamente domicilia in Aversa (CE) alla Via Umberto I° n.38, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al numero di fax 081 890.23.54 o alle caselle di posta elettronica certificata: pasquale.fedele@avvocatismcv.com e antonino.delcupolo@avvocatismcv.it

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione e del Merito .: 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, dom.to ex lege per la carica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato de L' Aquila alla Via Buccio di Ranallo, pec: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it
- Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo del Ministero dell'Istruzione C.F: 93028190663, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato alla Via dell'Arcivescovado n. 8- L' Aquila, pec: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it
- Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo Ufficio III, C.F. 80007350665, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato alla Via dell'Arcivescovado, 8- L' Aquila, pec: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it

per la disapplicazione

del D.M. 50/2021, nonché del D.M 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che *"Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina"*

per l'accertamento del diritto



ed il riconoscimento e l'attribuzione del punteggio corretto da attribuire al ricorrente Sig. Palma Salvatore da computare sulla base dei titoli e del servizio civile svolto.

PREMESSO

il Sig. Palma Salvatore presentava, tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell'Istruzione, domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie, per il triennio 2021-2024, del "Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario", e, segnatamente, nella graduatoria quale collaboratore scolastico e nella separata ulteriore graduatoria quale assistente amministrativo entrambe per l'Ambito Territoriale di de L'Aquila, richiedendo la valutazione e l'attribuzione del punteggio maturato in entrambe le graduatorie sia per i titoli e sia per il servizio civile svolto dall' 11.12.2018 al 10.12.2019 presso la "Piccola Casa della Divina Provvidenza di Cottolengo" in Trentola Ducenta (CE).

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Aquila provvedeva all'inserimento del ricorrente all'interno delle rispettive graduatorie, attribuendogli un punteggio, pari a 7,1 quale collaboratore scolastico, ed un punteggio pari a 8,4 quale assistente amministrativo.

Tali punteggi, computati basandosi sui titoli sino a quel momento ottenuti, sono così suddivisi:

il punteggio per assistente amministrativo di 8,4 è stato così determinato:

- Punti 6,2 per diploma presso l'Istituto Paritario "Mater Domini" Settore Economico e Tecnologico "Aversa (CE), titolo di accesso, conseguito il 13.7.2017;
- Punti 0,60 per il servizio civile prestato dall' 11.12.2018 al 10.12.2019 presso la "Piccola Casa della Divina Provvidenza di Cottolengo" in Trentola Ducenta (CE).
- Punti 1 per il corso di dattilografia;
- Punti 0,60 per la certificazione Informatica Pekt;

il punteggio per collaboratore scolastico pari a 7,1 è stato così determinato:

- Punti 6,2 per diploma presso l'Istituto Paritario "Mater Domini" Settore Economico e Tecnologico "Aversa (CE), titolo di accesso, conseguito il 13.7.2017;
- Punti 0,30 per la certificazione informatica Pekt;
- Punti 0,60 per il servizio civile prestato dall' 11.12.2018 al 10.12.2019 presso la "Piccola Casa della Divina Provvidenza di Cottolengo" in Trentola Ducenta (CE).

Appare evidente, ad ogni modo, che per entrambe le graduatorie sia stato valutato il servizio civile svolto, non in costanza di nomina, solo 0,60 punti e non 6,00 punti, così come dovuto (punti 0,5 per 12 mesi).



Come noto, infatti, il D.M. 640/2017 attribuisce 0,6 punti per il servizio civile o militare prestato per un anno non in costanza di nomina, considerandolo servizio generico prestato presso la Pubblica Amministrazione, invece di 6 punti per ogni anno di servizio militare o civile prestato in costanza di nomina e 0,5 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni. Pertanto, in virtù di tale erronea interpretazione, per entrambe le graduatorie la ricorrente subiva una notevole decurtazione del punteggio, il tutto avvenuto nonostante una giurisprudenza ormai consolidata in materia, che non opera alcuna distinzione tra servizio prestato in costanza di nomina e quello prestato non in costanza di nomina, riconoscendo il medesimo punteggio (0,5 x 12 mesi) per entrambe le fattispecie e per la qual cosa, la ricorrente è costretta ad adire codesto Tribunale per ottenere il punteggio dovutole, avanti specificato, esponendo i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16

APRILE 1994, N. 297; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 24

DICEMBRE 1986. N. 958; VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE.

1.1 La disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235/2014 e successivi, quali il D.M. 640/2017 e il D.M. 50/2021, subordinando la valutabilità del servizio militare di leva, e del servizio civile sostitutivo assimilato per legge, alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia. E in effetti, proprio per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui “ *l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo*” (Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279), la legge ha, sempre, equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio, titolo valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico. Ed infatti, già la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, ha stabilito che “[...] *ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica [...]*”.

In coerenza con quanto previsto dalla legge n. 282/1969, la successiva Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 20, ha stabilito che “[...] *il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico [...]*”. In sostanza, ciò significa che il servizio militare, o il servizio civile ad esso equiparato, prestato dopo l'entrata in vigore di tali normative e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria, con possibilità di arruolamento anche delle donne, deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.



La giurisprudenza ha, altresì, in proposito precisato che “[...] l’art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell’impiegato né all’adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto, il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto d’impiego deve essere computato d’ufficio a opera dei competenti organi [...]” (Consiglio di Stato, Sez. I, 5 aprile 1989, n. 1598).

La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio civile sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall’art. 485, comma 7. del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. A norma del citato comma 7 dell’art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, infatti, “[...] il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]”.

In seguito, il D.M. 201/2000 in tema di “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo l’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”, ha stabilito che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché presentati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l’accesso all’insegnamento medesimo”, precisando, altresì che: “il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle scadenze dell’anno scolastico”.

Ora, sia l’art. 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che le precedenti norme di rango legislativo, nello stabilire la “validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”, anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto, di cui all’art. 52 Cost., secondo cui “l’adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l’anzianità costituisce elemento integrativo” (Cassazione Civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997 n. 8297).

La valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare (all’epoca obbligatorio) e il servizio civile ad esso equiparato non possano essere di ostacolo all’instaurazione del rapporto di servizio.

Proprio per impedire che l’adempimento di tali servizi possano pregiudicare “la posizione di lavoro” del cittadino, le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva o che hanno effettuato il servizio civile volontario che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare supplenze proprio per adempiere al dovere imposto dall’art. 52 della Costituzione.

Tale compensazione, in effetti, non poteva non consistere nella valutabilità di tali servizi, purché prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso all’insegnamento, ma prima di aver ricevuto incarichi di insegnamento in tal senso, la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, sent. n. 6421/2008) ha inoltre osservato che “[...] se il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutati solo se prestati in costanza di nomina in quanto, del tutto arbitrariamente, si finirebbe per favorire solo coloro che



hanno avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio d'insegnamento e non anche coloro che avrebbe comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d'insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi [...]”.

II. I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI E LA PRONUNCIA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE (ORDINANZA N. 5679 DEL 2 MARZO 2020).

Un'ampia e univoca giurisprudenza si è più volte pronunciata a favore della valutabilità del servizio militare anche se non prestato in costanza di nomina.

Invero, con l'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44/2011, il MIUR (oggi MIR) ha pedissequamente riprodotto l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005 ai sensi del quale, appunto, il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi vengono assimilati per legge solo se prestati in costanza di nomina. Avverso l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, è stato proposto il ricorso TAR Lazio R.G. n. 8637/2006. Il medesimo T.A.R. Lazio, Sezione Terza quater, con Sentenza n. 6421/2008, sul presupposto di una risalente e pacifica giurisprudenza (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006, n. 74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio di Stato, Sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) secondo la quale il servizio militare e quello civile ad esso equiparato devono essere sempre valutabili ai sensi dell'art. 485 comma 7 del D. Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado), ha annullato il Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, nella parte in cui, all'art. 3 comma 7, il quale prevedeva che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutabili solo se prestati in costanza di nomina. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tuttavia, ha ignorato la Sentenza del TAR Lazio n. 6421/2008 e ha riproposto la disposizione di cui all'art. 3 comma 7, del Decreto direttoriale del 31 marzo 2005, già annullata dal TAR Lazio, stabilendo all'art. 3 comma 5, del D.M. 42/2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, nonché con i successivi D.M., che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutabili solo se prestati in costanza di nomina.

Il TAR Lazio, dunque, constatando l'illegittimità dei provvedimenti oggi censurati innanzi al Giudice Ordinario, ha nuovamente e ripetutamente annullato le suddette disposizioni ministeriali con le sentenze nn. 325/2010, 1178/2010, 2515/2010, 33852/2010, 3564/2010, 7259/2010, 8960/2010 e 27482/2010. Il Consiglio di Stato, inoltre, ha pienamente confermato tale orientamento giurisprudenziale, esprimendosi a favore della valutazione del periodo di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, prima con le ordinanze nn. 4028/2009, 4031/09 e, infine, con la Sentenza n. 9335/2010.

In tale ultima sentenza, il Consiglio di Stato ha motivato la valutabilità del servizio di leva e dei servizi sostitutivi ad esso equiparati come servizi d'insegnamento, anche se prestati non in costanza di nomina, con le seguenti osservazioni: “[...] *Si tratta di norma equilibratrice che – in applicazione del principio al sancito dall'art. 52, comma secondo, secondo periodo, Cost. in base al quale la prestazione del servizio militare*



obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino— rende indenne dalla preclusione dell'accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativo della norma si realizzava, quindi, a partire dall'acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui restava condizionato l'espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi [...]”.

E dunque, la disposizione di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, e del successivo art. 2 comma 6, del D.M. 235/2014, nonché dei successivi D.M. (640/2017 e 50/2021), violando platealmente il dispositivo delle predette Sentenze, sono da ritenersi affette da radicale nullità ex art. 21 septies, comma 1, della L. n. 241/1990.

I successivi D.M. ministeriali, inoltre, per il triennio 2018-2021 e 2021-2024, nonostante il massiccio contenzioso attivatosi e la folta giurisprudenza, hanno riproposto il sistema di valutazione del D.M. oggetto di impugnazione.

A corroborare quanto già statuito sia dai giudici amministrativi che da quelli del lavoro in materia di servizio militare e servizio civile è intervenuta la pronuncia del Consiglio di Stato, la 01720/2022, pubblicata il 10/03/2022, con la quale, decidendo definitivamente su un ricorso promosso da alcuni ATA, i Giudici Amministrativi sancivano che il servizio militare, e/o servizio sostitutivo, prestato dopo aver conseguito il titolo di studio valido per l'accesso alle graduatorie, in un periodo nel quale gli interessati non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica, deve essere valutato per intero(punti 6 per ogni anno).

Segnatamente, per predetti giudicanti *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti....il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera.....come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore, sia se prestati in costanza di nomina di lavoro, sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi e selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici...”*.

Anche in questi casi, il Ministero non ha seguito quanto imposto dai Giudici, i quali hanno, costantemente sostenuto che il servizio militare di leva, non in costanza di nomina, è sempre valutabile. Alla luce di quanto sopra, dunque, il punteggio attribuito a parte ricorrente è evidentemente errato e va rettificato. Il punteggio che avrebbe dovuto ottenere per l'effetto della corretta valutazione del servizio militare per i motivi finora esposti difatti, doveva essere di 15,8, quale collaboratore scolastico, e di 20,6 quale assistente amministrativo.

La nullità degli atti emanati in violazione del giudicato formatosi su un atto amministrativo a contenuto generale, invero, emerge ictu oculi anche in considerazione del principio, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo il quale l'annullamento di un atto amministrativo generale ha certamente efficacia erga omnes (cfr. fra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 28 marzo 2008, n. 1278 e 4 settembre 2002, n. 4450,



Cons. St., sez. VI 7.2.1978, n. 212; Cons. St., sez. V, 27.11.1989, n. 772 e 6.3.2000, n. 1142; Cons. St. sez. IV, 18.7.1990, n. 561 e 5.9.2003, n. 4977).

L'annullamento di una previsione generale ed astratta esclude, quindi, che le medesime fattispecie possano, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ablativa del provvedimento illegittimo, essere disciplinate in base alla disposizione già annullata.

È utile, infine, evidenziare che conferme delle ragioni di parte ricorrente sono riscontrabili, non solamente in sede amministrativa, ma, anche, ormai in sede di giurisdizione ordinaria (Tribunale di Messina con la Sentenza 13889 del 2018 e già prima Tribunale di Brindisi del 30.12.2011 e l'interessante ordinanza n. 78, del 20 ottobre 2010 del Tribunale di Catania, Trib. Foggia, 16.6.2022 n. 2327; Trib. Frosinone, 15.6.2022 n. 588; Trib. Teramo, 16.5.2022 n. 249; Trib. Torino, 4.5.2022 n. 720; Trib. Della Spezia n. 189/2022), in concomitanza con la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro Ordinanza n. 5679/2020, Ordinanza n. 35380 del 18.11.2021, Ordinanza n. 34686 del 16.11.2021, Ordinanza n. 34687 del 16.11.2021, Ordinanza n. 5679 del 2.3.2020).

Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020 (n. 25472/2014 R.G.), ha respinto il ricorso incardinato dal Ministero dell'Istruzione avverso la Sentenza n. 459 del 2014, resa dalla Corte d'Appello di Firenze su identica fattispecie.

Secondo la Suprema Corte, infatti, *"il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co. 6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)"*

Stesso principio veniva espresso nella Sentenza n. 13389 del 2018 del Tribunale di Messina, con la quale veniva accolto il ricorso di un docente per il servizio militare, prestato non in costanza di nomina, principio, poi, ribadito sia dal Tribunale oggi adito che dal Tribunale di Siena, di Cassino e, recentemente, da una pronuncia del Tribunale di Napoli del febbraio 2022.

Per quanto fin ora esposto è meritevole di accoglimento il ricorso proposto, previa disapplicazione della norma regolamentare del DM 50/21 e degli atti amministrativi in contrasto con il riconoscimento del diritto della ricorrente, per il servizio civile pacificamente prestato dopo il conseguimento del titolo abilitativo, a 6,0 punti (0,5 per 12 mesi) anziché 0,60 punti, come riconosciuto dall'amministrazione resistente.



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI
CONTRO INTERESSATI E LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.)**

I sottoscritti Avvocati Pasquale Fedele e Antonino Del Cupolo, per la corretta instaurazione del contraddittorio, stante il numero elevato dei litisconsorti interessati, considerato, l'elevato numero dei controinteressati, e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso e provvedimento di fissazione di udienza nella forma ordinaria appare pregiudizievole ed esageratamente costoso per il ricorrente, formulano espressa

ISTANZA

affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante notifica per pubblici proclami con inserimento sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonché sul sito dell'Ufficio Regionale dell'Abruzzo Ufficio III e con le modalità di notificazione nei confronti di tutti i candidati ammessi alla procedura concorsuale .

Per quanto premesso,

SI CHIEDE

- che codesto On.le Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e discussione, con assegnazione al ricorrente di un termine per la notificazione del presente ricorso e del pedissequo decreto, voglia pronunciare i seguenti provvedimenti di giustizia:
- dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio di 6,0, anziché quello attribuitogli di 0,60 con una differenza di punti 5,4 per il servizio civile prestato non in costanza di nomina;
- condannare le Amministrazioni resistenti ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento ed all'attribuzione alla ricorrente del punteggio come sopra individuato, correggendo, di conseguenza, il punteggio nelle graduatorie, avanti specificate, e provvedendo per lo scorrimento in favore della ricorrente delle medesime graduatorie specificate in narrativa. Con vittoria di spese e compensi di giudizio con attribuzione ai procuratori anticipatari.

Si producono i seguenti documenti :

- domanda all'Ufficio Scolastico Regionale de L'Aquila ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario presso



l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo, numero protocollo : m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.4086754.14-.4-2021;

- Diploma dell'Istituto Paritario "Mater Domini" in Aversa (CE), conseguito il 13.7.2017;
- Attestato di servizio civile svolto presso la "Piccola Casa della Divina Provvidenza di Cottolengo" in Trentola Ducenta (CE);
- Graduatoria provinciale ATA III Fascia Assistente Amministrativo dell'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia de L'Aquila;
- Graduatoria provinciale ATA III Fascia Collaboratore dell'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia de L'Aquila;
- Attestato di dattilografia;
- Certificazione informatica Pекit;

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminato e che il ricorrente è esente dal versamento del contributo unificato come da apposita dichiarazione.

Aversa, li 11.08.2023

Avv. Pasquale Fedele

Avv. Antonino Del Cupolo



N.349 2023

Tribunale Ordinario di L'Aquila

IL GIUDICE DEL LAVORO

Letta l'istanza che precede;
visto l'art.153, secondo comma, Cod.Proc.Civ.;

RIMETTE

la parte ricorrente nel termine e per l'effetto

ASSEGNA

alla parte ricorrente il termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente decreto per la notifica ai controinteressati mediante la pubblicazione del ricorso, del decreto di posticipazione dell'udienza e del presente decreto sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, <http://www.miur.gov.it> e sul sito dell'U.S.R. Abruzzo <http://www.abruzzo.istruzione.it>.

Data del deposito telematico

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dr. Giuseppe Marcheggiani



n. r.g. 349 /2023

TRIBUNALE DI L'AQUILA

IL GIUDICE DEL LAVORO, Dr. Giuseppe Marcheggiani

Visto il provvedimento in data 7 giugno 2024 con il quale il Presidente del Tribunale di L'Aquila ha disposto variazione tabellare immediatamente esecutiva a seguito di decreto di co-assegnazione di questo magistrato presso tale Ufficio a copertura temporanea del ruolo già assegnato al Giudice del lavoro trasferito ad altra Sede;

rilevato che la causa è fissata per la discussione orale;

ritenuto di dover disporre in sostituzione dell'udienza lo scambio di note di trattazione scritta, previo provvedimento di integrazione del contraddittorio nei confronti di eventuali controinteressati e di dover disporre la notifica agli stessi del ricorso, della memoria difensiva e del presente decreto mediante pubblicazione sul sito dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, in considerazione della specifica idoneità di tale modalità di notifica a consentire la conoscibilità della pendenza del presente giudizio da parte di soggetti inseriti nel sistema delle supplenze scolastiche, soggetti di cui è peraltro difficoltosa l'individuazione nominativa in ragione della numerosità degli iscritti nella graduatoria di cui al ricorso;

POSTICIPA

la data di trattazione del presente procedimento al giorno 14 ottobre 2025, in modalità ex art.127 ter Cod. Proc. Civ., **anche ai fini della discussione;**

ASSEGNA

alla parte ricorrente il termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente decreto per la notificazione ai potenziali controinteressati ed a tutte le parti che risulteranno costituite alla scadenza del termine per la costituzione di questi ultimi quello di giorni cinque prima della data



sopra indicata per il deposito note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione,
avvisandole che in difetto si applicherà l'art.309 c.p.c.

Si comunichi.

Data del deposito telematico

IL GIUDICE DEL LAVORO

(dott. Giuseppe Marcheggiani)

